

DELIBERA IN STRALCIO



CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO

Sessione Ordinaria
Seduta del 14 dicembre 2018

ATTO N. 696

OGGETTO: Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti così come definito dalla Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 Settembre 2017 emanata dall'ARERA. Approvazione dell'articolazione tariffaria 2018 e 2019 per i reflui industriali Titolo 4 del TICSI per AMC Spa, AMV Spa, ASM Vercelli Spa, COMUNI RIUNITI Srl, CORDAR BIELLA Spa, CORDAR VALSESIA Spa e SII Spa.

IL PRESIDENTE chiama in trattazione l'argomento in oggetto e riferisce che la relativa proposta è stata pubblicata sull'area riservata del sito dell'Autorità d'Ambito accessibile con password a tutti i rappresentanti della Conferenza;

OMISSIS

LA CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d'Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n. 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese", giusto quanto previsto dalla Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti l'organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale" e la Legge della Regione Piemonte 20.01.1997 n. 13, regolante la "Delimitazione degli ambiti territoriali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali";

VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all'articolo 2 è stato previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13;

VISTA la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, n. 54 in data 15.12.2003, di approvazione del Piano d'Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, n. 176 in data 21.12.2006 con il quale è stata approvata la Revisione complessiva del Piano d'Ambito stesso;

DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d'Ambito n. 149 in data 13 marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell'intero ATO 2, individuando, per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione coordinata ed integrata da parte dei seguenti sei gestori, ai quali si è stabilito di affidare la gestione a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023:

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.
- ATENA S.P.A.
- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
- CORDAR VALSESIA S.P.A.
- COMUNI RIUNITI S.P.A.

che devono operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore Atodueacque S.c.a.r.l. al fine di garantire sia il miglioramento degli standard di qualità, che la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di Piano;

DATO ATTO che con propria Deliberazione 655/2018, l'ATO2 ha disposto a favore di A.M.V. l'affidamento temporaneo del servizio idrico integrato nei comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza sino al 31.1.2019 al fine di consentire il completamento entro tale data della aggregazione, con i tempi e le modalità di cui all'accordo tra A.M.C. e A.M.V. conseguente al contratto di ATI del 6 marzo 2018 nonché alla transazione, per cui l'affidamento ne è condizionato e al conseguente perfezionamento dell'aggregazione medesima;

PREMESSO che:

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152, del 2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

- con l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/11, sono state trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (successivamente denominata Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), e, a partire dall'anno 2018, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", competenze previste dall'art. 10, comma 14, lett. d) ed e), del D.L. n. 70/11 e successivamente specificate con l'articolo 3 del D.P.C.M. 20 luglio 2012;

RICORDATO che, in adempimento alla normativa sopra citata, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, oggi ARERA, ha di recente approvato una serie di atti che prevedono precisi adempimenti in capo agli Enti di Governo dell'ambito, e nello specifico:

- con deliberazione 918/2017/R/idr ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/idr, delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza del MTI-2 ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019, integrando e modificando l'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR recante il Metodo Tariffario Idrico 2016-2019 (MTI-2);

- con deliberazione 917/2017/R/idr ha definito la regolazione della qualità tecnica, che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, indicando che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio secondo i termini e le modalità di cui alla citata deliberazione 918/2017/R/idr;

- con deliberazione 665/2017/R/idr ha definito i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato in conformità al Testo Integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) allegato alla deliberazione medesima, da applicare da parte di questa Autorità entro il 30 giugno 2018;

- con deliberazione 897/2017/R/IDR ha definito l'approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati;

CONSIDERATO che ai fini della definizione dell'articolazione tariffaria, la Deliberazione 665/2017/R/idr indica:

"2.1 Ai fini dell'applicazione del TICSI sono definite le seguenti tipologie d'uso:

a) uso domestico (nell'ambito del quale possono essere individuate - secondo le modalità di cui all'Articolo 2 dell'Allegato A alla Deliberazione - le seguenti sotto-tipologie: uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente, ulteriori sotto-tipologie fino ad un massimo di due);

b) uso industriale;

c) uso artigianale e commerciale;

d) uso agricolo e zootecnico;

e) uso pubblico non disalimentabile;

f) uso pubblico disalimentabile;

g) altri usi (a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).

2.2 Per gli utenti non domestici (diversi dagli utenti assimilabili al domestico) che risultano autorizzati allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura, si applicano i criteri di cui al Titolo 4 dell'Allegato A ai fini della determinazione dei relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione."

CONSIDERATO ancora che, con riferimento alla nuova disciplina tariffaria disposta da ARERA, la delibera stabilisce all'art. 4 quanto di seguito indicato:

"4.1 A decorrere dal 1 gennaio 2018, il Gestore:

a) fino all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo dell'ambito o di altro soggetto competente, è tenuto a emettere le fatture relative al pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria vigente al 2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario;

b) successivamente all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo dell'ambito o di altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 3.4, può emettere le fatture relative al pertinente periodo

dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria approvata dal citato soggetto competente, oppure dal medesimo accolta a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso;

c) almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018, deve emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata dall'Ente di governo dell'ambito o da altro soggetto competente, per la medesima annualità, oppure dal medesimo accolta a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso.

4.2 La differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base della articolazione tariffaria vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano dall'applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata dall'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, sarà oggetto di conguaglio nell'ambito dei documenti di fatturazione emessi dal gestore sulla base della struttura dei corrispettivi adottata per l'anno 2018.

4.3 L'utente può richiedere - ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 42 del RQSII - la rateizzazione del pagamento della fattura recante il conguaglio di cui al precedente comma 4.2; il corrispettivo tariffario deve comunque rispettare i limiti fissati dal Titolo 5 dell'Allegato A" alla Deliberazione 665/2017/R/idr;

VISTO la Deliberazione dell'Autorità d'Ambito n. 670 del 21 giugno 2018 avente per oggetto: "Approvazione della proposta del piano economico finanziario (PEF) nonché della proposta degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato individuati secondo la metodologia approvata con le Deliberazioni ARERA 664/2015 e 918/2017 per gli anni 2018 e 2019" con la proposta degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 2018-2019, come di seguito richiamati:

GESTORE	Moltiplicatore tariffario	2018	2019
AMC	0 predisposto dal soggetto competente	1,125	1,148
AMV	0 predisposto dal soggetto competente	1,055	1,113
ASM Vercelli	0 predisposto dal soggetto competente	1,138	1,160
COMUNI RIUNITI	0 predisposto dal soggetto competente	1,143	1,193
CORDAR BIELLA	0 predisposto dal soggetto competente	0,990	1,000
CORDAR VALSESIA	0 predisposto dal soggetto competente	1,097	1,120
SII	0 predisposto dal soggetto competente	1,105	1,121

VISTA la Deliberazione di questa Autorità d'Ambito n. 673 del 21 giugno 2018 avente per oggetto: "Atto di indirizzo nei confronti dei Soggetti Gestori operanti nel territorio dell'ATO2 in merito alla determinazione del Bonus Sociale Idrico";

VISTA la Deliberazione di questa Autorità d'Ambito n. 679 del 19/7/2018 avente ad oggetto: "Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti così come definito dalla Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 Settembre 2017 emanata dall'ARERA. Approvazione per il 2018 degli adeguamenti dell'articolazione tariffaria per AMC Spa, AMV Spa, ASM Vercelli Spa, COMUNI RIUNITI Srl, CORDAR BIELLA Spa, CORDAR VALSESIA Spa e SII Spa" con la quale è stata definita la nuova articolazione tariffaria 2018 per le utenze di cui al comma 2.1 della Deliberazione 665/2017 sopra richiamato;

DATO ATTO che con la predetta Deliberazione 679/2018 di questa Autorità si è rimandato a successivo provvedimento la definizione della nuova articolazione tariffaria

per le utenze reflue industriali di cui all'art. 2.2 della Deliberazione 665/2017 di ARERA, da elaborare secondo le disposizioni di cui al Titolo 4 del TICSÌ;

CONSIDERATA la procedura partecipata svolta con i Gestori di ATO2 con i quali sono stati condivisi i percorsi metodologici e le analisi che hanno condotto alla definizione della proposta della nuova articolazione tariffaria per i reflui industriali come dettagliata nell'allegato sub B) alla presente Deliberazione, della quale si richiamano nel seguito i principali elementi:

- definizione di una articolazione tariffaria per le utenze reflue industriali unica a livello di ATO2 da applicare da parte di tutti i Gestori, nel rispetto di quanto indicato all'art. 15.2 del TICSÌ nella parte in cui dispone *"Le componenti tariffarie a copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di fognatura e/o depurazione, applicate a ciascun utente industriale p-esimo, sono uniformi nel medesimo ATO"*;
- applicazione del tetto massimo sia all'incremento (art. 21 del TICSÌ) che al decremento tariffario per l'utenza reflua industriale nella misura del 10% annuo fino a convergenza tra tariffa previgente e nuova struttura. In virtù di quanto specificato all'ARERA, successivamente alla Delibera TICSÌ, all'interno del comunicato del 17/05/2018 <https://www.arera.it/it/comunicati/18/180517.htm>, in cui è riportato quanto segue:

"Con specifico riferimento alla nuova formulazione dei corrispettivi da applicare ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (di cui al Titolo 4 dall'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr), gli Enti di governo dell'ambito hanno segnalato all'Autorità di aver rilevato una diffusa presenza di sussidi incrociati tra diverse tipologie di utenza e tra diverse categorie di impieghi industriali, seppure in misura differenziata sul territorio nazionale. Nel rispetto del principio eurounitario "chi inquina paga", si precisa che in fase di applicazione della deliberazione 665/2017/R/idr, nelle more della piena applicazione della disciplina di unbundling, l'Ente di governo dell'ambito può superare gli effetti connessi all'esistenza di sussidi incrociati facendo ricorso - nella misura ritenuta più appropriata allo scopo - agli elementi di flessibilità previsti nel richiamato provvedimento, e in particolare al margine di flessibilità connesso alla condizione di isoriscaldamento rispetto al gettito tariffario di fognatura e depurazione derivante dall'applicazione del metodo previgente (v. comma 21.1 dall'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr). Il ricorso ai menzionati elementi di flessibilità quale strumento di mitigazione del sussidio esistente deve essere adeguatamente illustrato nella Relazione di accompagnamento all'uopo predisposta.

Più in generale, sempre con riferimento alla formulazione dei corrispettivi da applicare ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, laddove si ravvisino rilevanti problematiche di sostenibilità finanziaria è facoltà dell'Ente di governo dell'ambito proporre - sulla base delle specifiche condizioni riscontrate - forme transitorie di convergenza tariffaria, nel rispetto dei vincoli previsti dalla richiamata deliberazione 665/2017/R/idr e motivando adeguatamente nella Relazione di accompagnamento."

e in coerenza con l'art. 36.5 dell'Allegato A alla Deliberazione 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 di ARERA (MTI-2);

VISTE le Dichiarazioni di Veridicità trasmesse dai Gestori e conservate agli atti di questa Autorità, con la quale gli stessi dichiarano che *"le informazioni e i dati relativi a tutti gli elementi forniti sulle utenze reflue industriali comunicate all'ente di governo d'ambito ai fini della determinazione tariffaria di cui al titolo 4 del TICSÌ, nell'ambito della procedura partecipa Egato/Gestori, siano completi e veritieri."*

RILEVATO che con Determinazione n. 168 del 13/12/2017 questa Autorità d'Ambito ha affidato ad ANEA l'incarico di supporto metodologico ed affiancamento all'attività svolta dagli uffici per l'applicazione della Delibera 665/2017/R/IDR della ARERA in materia di articolazione tariffaria del SII (TICSI);

CONSIDERATO che in ogni caso, eventuali difetti o sovrastime di simulazione derivanti dai dati di consuntivo delle variabili di scala applicabili, non impatteranno sui gestori che avranno in ogni modo garantito l'ottenimento dei ricavi spettanti a copertura dei costi di gestione del servizio idrico, attraverso la voce tariffaria R_{cVOL} nell'anno "a+2" come previsto dall'art. 24 "Vincolo ex-post" del TICSI;

DATO ATTO che si rende necessario per i Gestori disporre gli strumenti volti alla corretta applicazione del tetto massimo sia all'incremento (art. 21 del TICSI) che al decremento tariffario per l'utenza reflua industriale nella misura del 10% annuo fino a convergenza tra tariffa previgente e nuova struttura, nonché le adeguate informative rivolte verso l'utenza reflua industriale, circa le nuove condizioni tariffarie e di penalizzazione;

RILEVATO che l'Esecutivo di questa Autorità d'Ambito nella riunione del 14 dicembre 2018 ha formulato parere favorevole in merito al presente provvedimento;

DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come si evince dal documento allegato sub A) alla presente Deliberazione;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle "Dichiarazione di veridicità" dei dati trasmessi dai Gestori nell'ambito della procedura partecipata di cui alle premesse;
3. di approvare, in applicazione della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR, l'articolazione tariffaria 2018 e 2019 per i reflui industriali ai sensi del Titolo 4 del TICSI per AMC Spa, AMV Spa, ASM Vercelli Spa, COMUNI RIUNITI Srl, CORDAR BIELLA Spa, CORDAR VALSESIA Spa e SII Spa, così come definita nella Relazione di Accompagnamento redatta ai sensi dell'art. 3.2 lett. f) ii della Delibera ARERA 665/2017/R/idr - Titolo 4 TICSI, facente parte sostanziale ed integrante di questa Deliberazione, giusto ALLEGATO SUB B), intendendosi contestualmente approvata in tutti i suoi contenuti.
4. di dare atto che la nuova struttura dei corrispettivi per le utenze reflue industriali, sarà applicata dai Gestori AMC Spa, AMV Spa, ASM Vercelli Spa, COMUNI RIUNITI Srl, CORDAR BIELLA Spa, CORDAR VALSESIA Spa e SII Spa a decorrere dal 1° gennaio 2018, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 4 della Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr;
5. di indicare ai Gestori che si rende necessario disporre gli strumenti volti alla corretta applicazione del tetto massimo sia all'incremento (art. 21 del TICSI) che al decremento tariffario per l'utenza reflua industriale nella misura del 10% annuo fino

a convergenza tra tariffa previgente e nuova struttura, nonché le adeguate informative rivolte verso l'utenza reflua industriale, circa le nuove condizioni tariffarie e di penalizzazione;

6. di prendere atto che la Relazione di accompagnamento di cui al punto 3) oltre a definire la nuova struttura tariffaria per i reflui industriali per ogni Gestore d'Ambito illustra il processo metodologico-partecipativo con il quale l'Ente di Governo d'Ambito ai sensi del TICS, ha raggiunto l'obiettivo della nuova struttura tariffaria;
7. di incaricare il Direttore di questa Autorità d'Ambito di tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento ed in particolare alla trasmissione all'ARERA della presente Deliberazione, nonché a recepire eventuali prescrizioni disposte da ARERA, purché siano mantenuti invariati i valori tariffari determinati;
8. di disporre, a cura degli uffici di Presidenza dell'Autorità d'Ambito, l'invio della presente Deliberazione ai Gestori interessati, provvedendo contestualmente, sia alla pubblicazione della medesima Deliberazione sul sito internet www.ato2piemonte.it, che alla relativa comunicazione agli Enti Locali convenzionati interessati, ai Sindacati, alle Associazioni di categoria e alle Associazioni dei consumatori, ai sensi di quanto prescritto dalla Convenzione istitutiva di questa Autorità d'Ambito.

OMISSIS

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
redatta ai sensi dell'art. 3.2 lett. f) ii della Delibera ARERA
665/2017/R/idr

Titolo 4 TICS

A.T.O. n.2
Piemonte

14/12/2018

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI	4
3. ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PREVIGENTE DEI REFLUI INDUSTRIALI	7
4. LA NUOVA STRUTTURA DEI CORRISPETTIVI ELABORATA AI SENSI DEL TITOLO 4 DELLA DELIBERA 665/2017/R/IDR (TICSI)	8
5. I COEFFICIENTI DI PENALIZZAZIONE TARIFFARIA PER I REFLUI INDUSTRIALI	20

1. INTRODUZIONE

La presente Relazione di accompagnamento illustra il processo metodologico-partecipativo con il quale questo Ente di Governo d'Ambito è giunto alla definizione della nuova articolazione tariffaria ai sensi del TITOLO 4 del TICS I ossia alla definizione della nuova struttura tariffaria per la fognatura e la depurazione delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura gestite dai Gestori affidatari.

Tale nuova struttura tariffaria relativa al Titolo 4 del TICS I completa il processo di determinazione della nuova struttura tariffaria ai sensi della Deliberazione ARERA 665/2017, già individuata con Deliberazione di questa Autorità d'Ambito n. 679 del 19/7/2018 per le altre categorie di utenza presenti in ATO2.

Le elaborazioni svolte ai sensi del Titolo 4 del TICS I, sono state caratterizzate da un maggior grado di complessità rispetto alle precedenti elaborazioni tariffarie delle altre categorie di utenza di cui all'atto 679/2018 di questo Ente, per il conseguimento dell'obiettivo di individuazione di una tariffazione comune ai sette Gestori partendo da strutture e applicazioni tariffarie molto distanti tra una realtà e l'altra sia in ragione delle caratteristiche proprie dei reflui, sia della presenza di contratti in deroga, sia per il diverso approccio dei Gestori alla misura e controllo qualitativo dei reflui industriali precedentemente applicati.

A ciò si aggiunge il fatto che questo Ente non aveva ancora avviato una procedura di definizione tariffaria unica per i reflui industriali a livello di ATO, visti gli orientamenti in itinere di ARERA a partire dalla Deliberazione 87/2014/R/idr del 27 febbraio 2014, continuando ad applicarsi una specifica determinazione per ogni singolo Gestore, sulla base della normativa vigente (D.P.R. 24 maggio 1977 e la Deliberazione del Consiglio Regionale Piemonte n. 469 del 24 maggio 1979 e s.m.i).

La scelta di definizione in due momenti distinti delle nuove articolazioni tariffarie, presa in accordo con i Gestori, è stata assunta anche alla luce di un'analisi della formula del vincolo ex-ante dettato dall'art. 23 del TICS I, come già indicato in sede di redazione della Relazione di accompagnamento dell'Atto 679/2018, cui si rimanda.

Occorre infine preliminarmente specificare che dalla determinazione tariffaria elaborata ai sensi del Titolo 4 del TICS I, sono escluse le acque meteoriche di dilavamento, come disposto dalla stessa regolazione con specifico riferimento all'art. 1.1 del TICS I.

2. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI

Nel seguito viene dato un sintetico quadro delle tipologie delle utenze reflue industriali presenti in ATO2 (con riferimento all'indagine della gestione 2016) che costituiscono le informazioni di base per la determinazione della nuova struttura tariffaria ai sensi del Titolo 4 del TICS.

AMC SpA

L'utenza reflua industriale gestita dalla Società AMC SpA che recapita in pubblica fognatura, è caratterizzata dalle seguenti tipologie :

TIPOLOGIA	Numero Ditte	% presenza sul totale
Autotrasporti - Officine meccaniche - riparazione mezzi	13	24%
Distributore/Autolavaggio	10	18%
Lavanderia	9	16%
Industria ortofrutticola	7	13%
Aziende metalmeccaniche	2	4%
Aziende trattamento materiale	2	4%
Industria dolciaria	1	2%
Azienda rifiuti urbani	1	2%
Riseria	1	2%
Pastorizzazione uova	1	2%
Industria chimica	1	2%
Azienda orafa	1	2%
Azienda collaudo bombole	1	2%
Produzione apparecchiature refrigeranti	1	2%
Lavorazione marmi	1	2%
Macelleria	1	2%
Maglificio	1	2%
Distilleria	1	2%
TOTALE	55	100%

AMV SpA

L'utenza reflua industriale gestita dalla Società AMV SpA che recapita in pubblica fognatura, è caratterizzata da una tipologia di utenza predominante che è l'attività orafa (circa 100%) come indicato nella tabella che segue:

TIPOLOGIA	Numero Ditte	% presenza sul totale
Attività orafa	418	99,1%
Autolavaggi	3	0,7%
Lavanderia	1	0,2%
TOTALE	422	100%

ASM Vercelli SpA

L'utenza reflua industriale gestita dalla Società ASM Vercelli SpA che recapita in pubblica fognatura, è caratterizzata dalle seguenti tipologie :

TIPOLOGIA	Numero Ditte	% presenza sul totale
Analisi bio-chimiche e Laboratorio analisi	2	6%
Autolavaggio	5	15%
Autolavaggio (lavaggio motori)	1	3%
Autolavaggio ed officina meccanica	1	3%
Corriere espresso con autolavaggio	1	3%
Lavaggio veicoli di servizio	1	3%
Riparazione e lavaggio veicoli	2	6%
Centrale di sterilizzazione	1	3%
Deposito autocorriere e lavaggio	1	3%
Deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti	1	3%
Impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio	8	24%
Impianto distribuzione carburanti - messa in sicurezza	1	3%
Istituto di ricovero e cura	1	3%
Lavanderia industriale	1	3%
Lavorazione budella	1	3%
Lavorazione e commercio carni	1	3%
Lavorazione pietra	1	3%
Presidio ospedaliero	1	3%
Produzione bevande	1	3%
Zincatura elettrolitica	1	3%
TOTALE	33	100%

Comuni Riuniti Srl

L'utenza reflua industriale gestita dalla Società Comuni Riuniti Srl che recapita in pubblica fognatura, è caratterizzata dalle seguenti tipologie :

TIPOLOGIA	Numero Ditte
Industria chimica per la fabbricazione di prodotti chimici di base (idrocarburi ossigenati)	1
Industria manifatturiera produzione nastri decorativi	1
Industria lavorazione riso	1
Industria stampa quotidiani	1
Industria produzione scaffalature metalliche	1
Industria produzione manufatti in calcestruzzo per l'edilizia	1
TOTALE	6

Cordar SpA Biella Servizi

L'utenza reflua industriale gestita dalla Società Cordar SpA Biella Servizi che recapita in pubblica fognatura, è caratterizzata dalle seguenti tipologie :

TIPOLOGIA	Numero Ditte	% presenza sul totale
Lavaggi	42	32%
Lavaggio superfici di lavoro, pavimenti, serbatoi, coagulatori e attrezzature per attività produzione derivati del latte - Industrie alimentari	7	5%
Tintoria - Industrie tessili	55	42%
Lavaggio e granulazione dei materiali plastici - Commercio	1	1%
Lavaggio dei fusti e dei bidoni delle pitture e calci - Produzione	6	5%
Operazioni di lavaggio fusti/contenitori dei prodotti chimici, pompe e zone di infustamento - Industria chimica	2	2%
Lavaggio pezzi meccanici e autoveicoli - Officina meccanica	11	8%
Discarica	3	2%
Bonifica	2	2%
Autotrasporti residui ligneocellulosici	2	2%
TOTALE	131	100%

Cordar Valsesia SpA

L'utenza reflua industriale gestita dalla Società Cordar Valsesia SpA che recapita in pubblica fognatura, è caratterizzata dalle seguenti tipologie :

TIPOLOGIA	Numero Ditte	% presenza sul totale
Finissaggio - Tintoria - Industrie tessili	16	44%
Autolavaggio	8	22%
Galvanica	6	17%
Meccanica	1	3%
Supermercato - Industria alimentare	4	11%
Bonifica falde	1	3%
TOTALE	36	100%

SII SpA

L'utenza reflua industriale gestita dalla Società SII SpA che recapita in pubblica fognatura, è caratterizzata dalle seguenti tipologie :

TIPOLOGIA	Numero Ditte	% presenza sul totale
Autolavaggi	13	39%
Bonifica siti	2	6%
Industria alimentare	7	21%
Industria tessile	2	6%
Industria trattamento metalli	3	9%
Lavanderia industriale	3	9%
Produzione isolanti termici e acustici	1	3%
T trattamento con solventi organici	1	3%
T trattamento e recupero rifiuti	1	3%
TOTALE	33	100%

3. ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PREVIGENTE DEI REFLUI INDUSTRIALI

La formula tariffaria di riferimento previgente è quella prevista dal D.P.R. 24 maggio 1977 e dalla Deliberazione del Consiglio Regionale Piemonte n. 469 del 24 maggio 1979 e s.m.i.

Senza entrare nei dettagli delle specifiche formulazioni applicate dai Gestori, la tariffa previgente era elaborata tenuto conto di una quota a copertura dei costi fissi del servizio, del costo connesso al termine volumetrico relativo allo scarico conferito dall'utenza industriale e dalla componente a copertura del costo di trattamento degli inquinanti considerati. Gli inquinanti considerati nella formula tariffaria previgente non erano identicamente applicati dai Gestori:

GESTORE	PARAMETRI INQUINANTI NUM.	TIPO PARAMETRO
AMC	0	La formula adottata non contemplava il termine qualitativo del refluo effettivamente scaricato
AMV	17	SST , BOD5, COD, Al, B, Fe, Mn, Ni, Pb, Cu, Zn, Solfati, N ammoniacale, N nitroso, N nitrico, Tensioattivi Totali, Solventi Clorurati
ASM	5	SST , COD, Azoto Ammoniacale, Tensioattivi totali e Fosforo
Cordar Biella	4	SST , COD, Tensioattivi Totali, N ammoniacale
Cordar Valsesia	11	COD, Tensioattivi Totali, Metalli (Cromo totale, Nichel, Rame, Cadmio, Zinco, Ferro, Manganese, Piombo), Colore
SII	2	SST , COD

NOTA: il Gestore Comuni Riuniti effettua solo il servizio di fognatura per i reflui industriali

4. LA NUOVA STRUTTURA DEI CORRISPETTIVI ELABORATA AI SENSI DEL TITOLO 4 DELLA DELIBERA 665/2017/R/IDR (TICSI)

Ripercorrendo il testo della delibera ARERA 665/2017 (TICSI), si espongono nel seguito i principali elementi sottostanti la simulazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura nell'ATO2 Piemonte "Biellesse, Vercellese, Casalese".

Si premette che i dati utilizzati per la simulazione sono quelli comunicati dai gestori. Si specifica che: a) in considerazione del fatto che il TICSI fa genericamente riferimento ai dati dell'anno a-2 non sono state considerate le cessazioni e le nuove utenze talora indicate da qualche gestore; b) In caso di mancata completezza dei dati richiesti si è provveduto ad integrarli in base ad ipotesi specifiche.

E' comunque il caso di ricordare che, in ogni caso, eventuali difetti di simulazione non impatteranno (se non con effetto transitorio) sui Gestori che avranno in ogni modo garantito l'ottenimento dei ricavi spettanti a copertura dei costi di gestione del servizio idrico attraverso la voce tariffaria R_{VOL} che nell'anno a+2 provvederà a congruare gli eventuali mancati o eccedenti ricavi di fatturazione. Al tempo stesso gli eventuali difetti di simulazione non impatteranno significativamente sull'utente finale in virtù del meccanismo di convergenza tariffaria del 10% previsto dall'ARERA rispetto alla spesa con le tariffe e formula tariffaria previgente.

Articolo 15

Formula di riferimento

15.1 La tariffa per l'utente industriale p-esimo, in ciascun ATO e in relazione a ciascun anno a, è determinata come segue:

$$T_p^{ATO} = QF_p^{ATO} + QC_p^{ATO} + QV_p^{ATO} \cdot V_p$$

dove:

- QF_p^{ATO} rappresenta la quota fissa, indipendente dal volume (Euro/anno);
- QC_p^{ATO} è la quota di capacità, legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale p (Euro/anno);
- QV_p^{ATO} è la quota variabile, commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato (Euro/mc);
- V_p è il volume annuo scaricato dall'utente industriale p, espresso in metri cubi (mc/anno).

15.2 Le componenti tariffarie a copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di fognatura e/o depurazione, applicate a ciascun utente industriale p-esimo, sono uniformi nel medesimo ATO. In sede di prima applicazione, in presenza di una molteplicità di sub-ambiti nell'ambito territoriale ottimale, la notazione "ATO" può essere riferita anche ai sub-ambiti.

TAV. 3 – Struttura generale della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura

Struttura tariffaria per il refluo p-esimo	
Quota fissa	QF_p^{ATO}
Quota capacità	QC_p^{ATO}
Quota variabile	QV_p^{ATO}

Con riferimento alla previsione di cui all'art.15.2, si specifica che sono state simulate le componenti tariffarie uniformi nel medesimo ATO.

A seguito delle simulazioni svolte, le tariffe uniche per tutti i gestori dell'ATO2, da applicare per il 2018 e il 2019, risultano le seguenti:

Tabella 1

Quota	Tariffa	Valore [Euro]	Note
QV	T _{ind} (6 decimali)	0,193870	Euro/mc
	T _{dind} (6 decimali)	0,178403	Euro/mc
QC	Td capacità (6 decimali)	0,000200	Euro/mc
QF	QF1	40	0 analisi
	QF2	200	1 analisi
	QF3	600	2 analisi
	QF4	800	3 analisi
	QF5	1000	4 analisi
	QF6	1500	occasionalmente fino a 7 l/s
	QF7	6500	occasionalmente oltre 7 l/s

Articolo 16

Quota fissa

16.1 La componente QF_p^{ATO} della formula di riferimento illustrata al comma 15.1 è quantificata sulla base di:

- a) costi di gestione contrattuale dell'utente;
- b) costi della misura dei volumi scaricati;
- c) costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali.

16.2 La componente QF_p^{ATO} è interamente attribuita al servizio di fognatura, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 16.3.

16.3 In deroga al caso generale previsto al comma 16.2, la componente tariffaria QF_p^{ATO} non è attribuita interamente al servizio di fognatura nei seguenti casi:

a) qualora l'utente industriale risulti direttamente allacciato all'impianto di depurazione; in tal caso, la quota fissa è dovuta al gestore di depurazione che svolge le attività di cui al comma 16.1;

b) qualora il gestore della fognatura sia un soggetto diverso da quello della depurazione; in tale situazione, è compito dell'EGA procedere alla corretta ripartizione tra i due gestori degli oneri ammessi a riconoscimento tariffario a copertura della componente QF_p^{ATO} .

16.4 La quota fissa QF_p^{ATO} è distinta in due o più tipologie, di ammontare differenziato sulla base della numerosità delle determinazioni analitiche, eventualmente prevedendo di accorpate in una fascia unica, con quota fissa più alta, le utenze con numerosità maggiore rispetto agli obblighi previsti al comma 28.3.

16.5 Il gettito da quota fissa non può eccedere il 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali. Tale vincolo si applica anche qualora ricorrano i casi previsti al comma 16.3.

16.6 È prevista la possibilità, per l'EGA o altro soggetto competente, di avanzare istanza motivata per il riconoscimento di costi aggiuntivi associati alle attività di misura e controllo dei reflui industriali di cui all'Articolo 27 e all'Articolo 28. Tale riconoscimento è ammissibile per i soli gestori che, sulla base della normativa e dei regolamenti vigenti a livello locale, svolgono tali attività in maniera meno estesa e/o sistematica rispetto a quanto delineato dalla presente regolazione.

Per tutte le utenze industriali sono state considerati attivi i servizi di fognatura e depurazione in virtù del fatto che per tutte è stata comunicata la fatturazione del servizio di fognatura e depurazione nell'anno 2016. L'unica eccezione si ha per le utenze del gestore Comuni Riuniti alle quali viene fornito il solo servizio di fognatura e i cui scarichi sono poi trattati da impianti privati.

La componente QF è stata sempre interamente attribuita al servizio di fognatura come previsto all'art.16.2

Non ci si è quindi avvalsi della deroga di cui al punto 16.3.

Dalla simulazione risulta soddisfatta la disposizione di cui all'art. 16.5

Tabella 2

Gettito da quota fissa	169.140
Gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali con cap +/- 10%	3.443.752
Incidenza %	4,91%
Valore massimo consentito	5,00%
Risultato Verifica	Conforme

La verifica della tabella 2 di cui sopra è svolta utilizzando il valore del Gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali dopo l'applicazione del cap +/- 10% rispetto alla spesa con le tariffe e formula tariffaria previgente. Nel caso di utilizzo del valore del Gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali prima dell'applicazione del cap +/- 10% rispetto alla spesa con le tariffe e formula tariffaria previgente si hanno i risultati di tabella 3.

Tabella 3

Gettito da quota fissa	169.140
Gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali senza cap	3.580.162
Incidenza %	4,72%
Valore massimo consentito	5,00%
Risultato Verifica	Conforme

Articolo 17

Quota variabile

17.1 La quota variabile QV_p^{ATO} commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato, di cui al comma 15.1, è definita come segue:

$$QV_p^{ATO} = Tf_{ind}^{ATO} + \max \left\{ 1; \left[\%_{COD} \cdot \frac{COD_p}{COD_{rif}} + \%_{SST} \cdot \frac{SST_p}{SST_{rif}} + \%_N \cdot \frac{N_p}{N_{rif}} + \%_P \cdot \frac{P_p}{P_{rif}} + \sum_j \%_{X,j} \cdot \frac{X_{j,p}}{X_{j,rif}} \right] \right\} \cdot Td_{ind}^{ATO}$$

dove:

- Tf_{ind}^{ATO} rappresenta la tariffa unitaria di fognatura per l'utenza industriale (Euro/mc);
- Td_{ind}^{ATO} rappresenta la tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione relativa al trattamento dei reflui equivalenti al refluo di riferimento (Euro/mc);

- $\%_{COD}$; $\%_{SST}$; $\%_N$; $\%_P$ sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Td_{ind}^{ATO} , tengono conto dei costi di abbattimento degli inquinanti principali COD, SST, N, P, di cui al successivo comma 19.2;
- $\%_{X,j}$ sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Td_{ind}^{ATO} , coprono i costi di abbattimento degli inquinanti specifici j-esimi previsti dall'EGA o altro soggetto competente;
- COD_p ; SST_p ; N_p ; P_p rappresentano le concentrazioni degli inquinanti principali presenti nello scarico dell'utente industriale p-esimo (mg/l); in particolare, ai fini dell'applicazione della formula, la concentrazione dell'azoto totale nel reflujo p-esimo scaricato (N_p), può essere assunta pari al valore della concentrazione del parametro TKN (mg/l); tali concentrazioni devono comunque essere determinate, anche qualora nessun impianto di depurazione presente nell'ATO abbia trattamenti finalizzati alla rimozione di azoto e fosforo;
- COD_{rif} ; SST_{rif} ; N_{rif} ; P_{rif} rappresentano le concentrazioni del reflujo di riferimento dei quattro inquinanti principali (mg/l) ed il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per aree sensibili; si riportano di seguito i suddetti valori:

Parametro	Valore [mg/l]
COD_{rif}	160
SST_{rif}	80
N_{rif}	10
P_{rif}	1

- $X_{j,p}$ è la concentrazione degli ulteriori inquinanti specifici $X_{j,p}$ individuati dall'EGA e presenti nel reflujo p-esimo (mg/l). Laddove gli ulteriori inquinanti non siano previsti nella formula tariffaria adottata dall'EGA, o, nel caso in cui siano previsti, la concentrazione del singolo inquinante j-esimo nel reflujo p-esimo sia inferiore al valore di riferimento ($X_{j,rif}$), si intende $X_{j,p} = 0$;
- $X_{j,rif}$ rappresenta la concentrazione, nel reflujo di riferimento, di ciascuno degli ulteriori inquinanti specifici X_j introdotti dall'EGA (mg/l); in analogia con gli inquinanti principali, le concentrazioni di riferimento $X_{j,p}$, assumono i valori stabiliti nella Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

17.2 Le percentuali di costo da applicare alla tariffa unitaria di depurazione riferite ai singoli inquinanti sono soggette al rispetto delle seguenti condizioni:

- $(\%_{COD} + \%_{SST} + \%_N + \%_P) = 100\%$
- $\sum_j \%_{X,j} \leq 50\%$

17.3 L'EGA o altro soggetto competente può proporre istanza motivata per applicare, nella formula di cui al comma 17.1, una condizione di minimo inferiore a 1, riferita al calcolo del moltiplicatore applicabile alla tariffa unitaria qualitativa di depurazione Td_{ind}^{ATO} , e/o per incrementare la soglia massima di incidenza dei costi di trattamento degli inquinanti specifici $\sum_j \%_{X,j}$

Per la simulazione sono stati utilizzati, per i principali inquinanti, i seguenti valori e percentuali:

Tabella 4

Inquinanti	Rif	%
COD	160	47%
SST	80	31%
N	10	16%
P	1	6%

L'individuazione dei parametri di tabella 4 nel range consentito da ARERA all'art. 19.2 del TICS, deriva dal maggior costo di abbattimento per l'azoto, il fosforo e i SST rispetto al parametro COD.

I valori di riferimento previsti dall'ARERA corrispondono ai valori limite per lo scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla tabella 3 colonna "scarico acque superficiali" dell'allegato 5 parte III Dlgs.152/2006, fatta eccezione per il fosforo Totale e l'azoto totale, per i quali valgono i limiti restrittivi previsti per le aree sensibili.

Sono stati inoltre individuati i seguenti 10 inquinanti specifici e relative percentuali:

Tabella 5

Denominazione	Rif	%
colore p	20	4,00%
tensioattivi p(mg/l)	2	30,00%
Cromo	2	2,00%
Nichel	2	2,00%
Rame	0,1	2,00%
Zinco	0,5	2,00%
Ferro	2	2,00%
Cadmio	0,02	2,00%
Manganese	2	2,00%
Piombo	0,2	2,00%

Anche per gli inquinanti specifici i valori di riferimento corrispondono ai valori limite per lo scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla tabella 3 colonna "scarico acque superficiali" dell'allegato 5 parte III Dlgs.152/2006.

Gli inquinanti specifici sono previsti solo per i gestori Cordar Valsesia e Cordar Biella che hanno prodotto specifica istanza a seguito di procedura di analisi condivisa tra le due aziende interessate. Codesti Gestori sono quelli interessati dalla maggior parte dei reflui industriali in ATO2 in termini volumetrici e che trattano anche i reflui con maggior impatto qualitativo nel territorio d'Ambito e per i quali si verificano:

- i maggiori costi connessi ai maggiori consumi energetici necessari in fase di ossidazione biologica, per funzionamento compressori, nonché di utilizzo di chemicals specifici (es. decoloranti);
- maggiori costi per lo smaltimento dei fanghi che contengono concentrazioni di metalli tali da dover ricorrere allo smaltimento in discarica, termovalorizzatore o impianti con specifiche deroghe, invece che al recupero, più economico, in agricoltura o impianti di compostaggio;
- maggiori costi per le analisi del refluo per scarichi anomali e connesso costo del personale di intervento in condizioni di attenzione qualitativa.

Ai Gestori è stato chiesto di comunicare le concentrazioni degli inquinanti presenti nello scarico di ciascun utente industriale. In mancanza di comunicazione del dato degli inquinanti principali esso è stato determinato pari al 70% del valore autorizzato (basandosi sulla disposizione di cui all'art.28.2 del TICS).

In mancanza di comunicazione del dato degli inquinanti specifici presenti nello scarico il dato è stato posto pari a zero. Inoltre, come previsto dall'art.17.1., nel caso in cui siano la concentrazione del singolo inquinante j -esimo nel refluo p -esimo sia inferiore al valore di riferimento ($X_{j,rif}$), è stato posto $X_{j,p} = 0$.

Le condizioni di cui all'art.17.2 risultano soddisfatte:

Tabella 6

Inquinanti	%	range	
% COD	47,00%	47-57	Conforme
% SST	31,00%	25-31	Conforme
% N	16,00%	13-17	Conforme
% P	6,00%	4-6	Conforme
Totale %	100%		
Valore richiesto %	100%		
Risultato verifica	Conforme		Conforme

Ulteriori Inquinanti	%
colore p	4,00%
tensioattivi p(mg/l)	30,00%
Cromo	2,00%
Nichel	2,00%
Rame	2,00%
Zinco	2,00%
Ferro	2,00%
Cadmio	2,00%
Manganese	2,00%
Piombo	2,00%
Totale %	50%
Valore richiesto	50%
Risultato verifica	Conforme

Articolo 18

Tariffa unitaria di fognatura

18.1 In ciascun anno $a = \{2018; 2019\}$ la tariffa unitaria di fognatura per l'utenza industriale Tf_{ind}^{ATO} è determinata come segue:

$$Tf_{ind}^{ATO} = \frac{\sum_G \left(\text{tarif}_{G,ind,FOG}^a \cdot (\text{vscal}_{G,ind,FOG}^{a-2})^T \right) - \sum_p QF_p^{ATO}}{\sum_p V_p}$$

dove:

- $\text{tarif}_{G,ind,FOG}^a \cdot (\text{vscal}_{G,ind,FOG}^{a-2})$ rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie, preesistenti, del gestore G-esimo applicate alle utenze industriali per il servizio di fognatura (FOG), corrispondente al prodotto scalare del vettore delle componenti tariffarie ($\text{tarif}_{G,ind,FOG}^a$) riferito all'anno a, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\text{vscal}_{G,ind,FOG}^{a-2}$), riferito all'anno (a-2);
- QF_p^{ATO} è la quota fissa descritta all'Articolo 16;
- V_p è il volume annuo scaricato dall'utente industriale p (mc/anno).

18.2 Qualora un utente industriale risulti direttamente allacciato all'impianto di depurazione Tf_{ind}^{ATO} è posto pari a zero.

18.3 La tariffa Tf_{ind}^{ATO} può essere determinata, dall'EGA o altro soggetto competente, anche sulla base della corrispondente tariffa per le utenze domestiche, nel rispetto della condizione generale di vincolo sui ricavi espressa all'Articolo 21.

18.4 L'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, nel rispetto della condizione generale di vincolo sui ricavi espressa all'Articolo 21, può introdurre un fattore moltiplicativo per tener conto di reflui di natura specifica, che determinano un impatto sui costi dell'infrastruttura fognaria a causa delle loro caratteristiche corrosive o incrostanti. In tal caso la quota variabile di fognatura di ciascun reflu p-esimo è determinata come segue:

$$Tf_{ind,p}^{ATO} = \alpha_p \cdot Tf_{ind}^{ATO}$$

dove:

- $Tf_{ind,p}^{ATO}$, è la tariffa unitaria di fognatura (Euro/mc), applicata ai singoli reflui che presentano caratteristiche corrosive o incrostanti;
- α_p è il fattore moltiplicativo che può assumere valori compresi tra 1 (assenza di caratteristiche corrosive o incrostanti) e 1,5 (presenza massima di dette caratteristiche).

In merito all'art. 18.4 è stato definito un fattore moltiplicativo pari a 1,5.

α	1,5
----------	-----

Nella simulazione è stato applicato ai soli utenti industriali per i quali è stata data espressa indicazione dai Gestori nei casi di reflui con liquami fangosi o per reflui con pH anomali. In mancanza di comunicazione da parte dei gestori è stato applicato un fattore pari ad 1.

Tabella 7

E' stato introdotto un fattore moltiplicativo da applicare alla Tf_{ind} per tenere conto di reflui corrosivi?		SI
Indicare il valore di α	1,5	Conforme se il valore di α si colloca nel range consentito
Range consentito	1-1,5	
Risultato verifica	Conforme	

Articolo 19 – Tariffa unitaria di depurazione

19.1 Per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la tariffa unitaria di depurazione per l'utenza industriale Td_{ind}^{ATO} è determinata come segue:

$$Td_{ind}^{ATO} = \frac{\sum_G \left[\text{tarif}_{G,ind,DEP}^a \cdot (vscaI_{G,ind,DEP}^{a-2})^T \right] - \sum_i QC_p^{ATO}}{\sum_p \left\{ V_p \cdot \max \left\{ 1; \left[\begin{aligned} &\%_{COD} \cdot \frac{COD_p}{COD_{rif}} + \%_{SST} \cdot \frac{SST_p}{SST_{rif}} + \%_N \cdot \frac{N_p}{N_{rif}} + \\ &+ \%_P \cdot \frac{P_p}{P_{rif}} + \sum_j \%_{X,j} \cdot \frac{X_{j,p}}{X_{j,rif}} \end{aligned} \right] \right\} \right\}}$$

dove:

- $\text{tarif}_{G,ind,DEP}^a \cdot (vscaI_{G,ind,DEP}^{a-2})^T$ rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie, preesistenti, del gestore G-esimo applicate alle utenze industriali, per il servizio di depurazione (DEP), corrispondente al prodotto scalare del vettore delle componenti tariffarie $\text{tarif}_{G,ind,DEP}^a$ riferito all'anno a , per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate $(vscaI_{G,ind,DEP}^{a-2})^T$ riferito all'anno $(a - 2)$;
- QC_p^{ATO} è la quota di capacità, definita all'Articolo 20.

19.2 Le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Td_{ind}^{ATO} , determinano i costi di abbattimento degli inquinanti principali COD, SST, N, P assumono, di norma, i valori "standard" indicati nella tabella seguente. È prevista anche la possibilità, per l'EGA o altro soggetto competente, di selezionare i valori da associare alle percentuali di costo di rimozione all'interno dei range indicati nella medesima tabella, motivando adeguatamente la richiesta e fatto salvo il rispetto della condizione sulla somma delle percentuali di cui al comma 17.2, lett. a).

Parametro	Valore [%]	
	Standard	Range
$\%_{COD}$	52	47-57
$\%_{SST}$	28	25-31
$\%_N$	15	13-17
$\%_P$	5	4-6

19.3 L'EGA o altro soggetto competente, può formulare istanza di deroga motivata e temporanea all'applicazione dei range indicati al precedente comma 19.2, fatto salvo il rispetto della condizione sulla somma delle percentuali di cui al comma 17.2, lett. a).

19.4 L'inserimento nella formula tariffaria degli ulteriori inquinanti specifici X_j e delle relative percentuali del costo di rimozione, può essere disposto dall'EGA o da altro soggetto competente, solo in presenza di una delle seguenti casistiche:

- a) esistenza, nell'ATO di riferimento, di almeno un impianto di trattamento con fasi specifiche per la rimozione degli inquinanti X_j ;
- b) presenza, nei reflui autorizzati allo scarico, di inquinanti specifici X_j in concentrazione superiore ai limiti per lo scarico in pubblica fognatura che, pur non essendo rimossi negli impianti di trattamento, inducono un aggravio documentato dei costi di depurazione, ad esempio in termini di maggiori consumi energetici o di peggioramento delle caratteristiche qualitative dei fanghi.

19.5 Ai fini della fatturazione, le determinazioni quantitative e qualitative utilizzate per lo sviluppo delle formule di cui ai commi 15.1 e 17.1 sono intese coprire l'intero anno solare.

Nella definizione dei valori % dei parametri dei principali inquinanti ci si è avvalsi della deroga di cui al comma 19.2. definendo un valore differente da quello standard ma comunque all'interno del range previsto, come sopra indicato.

Le determinazioni quantitative e qualitative utilizzate per lo sviluppo delle formule di cui ai commi 15.1 e 17.1 sono state indicate dai gestori facendo riferimento a quanto previsto nel TICS.

Articolo 20 – Quota capacità

20.1 La componente QC_p^{ATO} della formula di riferimento illustrata al comma 15.1 è quantificata sulla base della seguente espressione:

$$QC_p^{ATO} = \{ [\%_{COD,aut} \cdot COD_{aut,p}] + [\%_{SST,aut} \cdot SST_{aut,p}] \} \cdot V_{aut,p} \cdot Td_{capacità}^{ATO}$$

dove:

- $\%_{COD,aut}$ e $\%_{SST,aut}$ sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria di capacità $Td_{capacità}^{ATO}$, rappresentano la quota di costo attribuita agli inquinanti COD e SST (%) e assumono i medesimi valori stabiliti per $\%_{COD}$ e $\%_{SST}$, come riportati nella tavola di cui al comma 19.2;
- $COD_{aut,p}$ e $SST_{aut,p}$ sono le concentrazioni rinvenibili negli atti di autorizzazione (mg/l);
- $V_{aut,p}$ è il volume massimo autorizzato allo scarico, calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni, salvo che nel caso di utenze in cui il processo produttivo è attivo per non più di 6 mesi per le quali, previa idonea documentazione comunicata al gestore, il volume annuo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettiva attività. Laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è ammesso temporaneamente l'utilizzo del volume annuo autorizzato o laddove, non registrato, il volume massimo rilevato;
- $Td_{capacità}^{ATO}$ rappresenta la tariffa unitaria di capacità, definita al comma 20.4 (Euro/grammi)

20.2 La componente QC_p^{ATO} è interamente attribuita al servizio di depurazione.

20.3 Il gettito da quota capacità non può eccedere il 20% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali.

20.4 La tariffa unitaria di capacità $Td_{capacità}^{ATO}$ è determinata come segue:

$$Td_{capacità}^{ATO} = \frac{\sum_G \left[\text{tarif}_{G,ind}^a \cdot (vscal_{G,ind}^{a-2})^T - \text{tarif}_{G,ind,ACQ}^a \cdot (vscal_{G,ind,ACQ}^{a-2})^T \right]}{\sum_p \{ [\%_{COD,aut} \cdot COD_{aut,p}] + [\%_{SST,aut} \cdot SST_{aut,p}] \} \cdot V_{aut,p}} \cdot S_{QC}$$

dove:

- $\text{tarif}_{G,ind}^a \cdot (vscal_{G,ind}^{a-2})^T$ rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie del gestore G-esimo applicate alle utenze industriali;
- $\text{tarif}_{G,ind,ACQ}^a \cdot (vscal_{G,ind,ACQ}^{a-2})^T$ rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie del gestore G-esimo applicate alle utenze industriali per il servizio di acquedotto;
- S_{QC} è la soglia posta, dall'EGA o altro soggetto competente, all'incidenza della quota capacità rispetto al gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali $0 < S_{QC} \leq 20\%$.

In merito all'articolo 20 è stata applicata una soglia S_{QC} del 19,3%

S_{QC}	19,3%
----------	-------

La componente QC_p^{ATO} è stata interamente attribuita al servizio di depurazione e non è stata applicata alle utenze di Comuni Riuniti.

La condizione di cui all'art. 20.3 risulta rispettata:

Tabella 8

Gettito da quota capacità	Gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali	Rapporto	Valore consentito	Risultato Verifica
665.055	3.580.162	18,6%	<=20%	Conforme

La verifica di cui sopra è stata fatta rispetto al valore di gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali ante applicazione del cap del +/- 10% rispetto alla spesa con le tariffe e formula tariffaria previgente.

Articolo 21

Vincoli sui ricavi

21.1 Per ciascun anno $a=\{2018, 2019\}$, il vincolo ai ricavi da tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali, a livello di ATO, deve rispettare la seguente condizione:

$$\sum_p T_p^{ATO,a} \leq 1,1 * \sum_G \left[\underline{tarif}_{G,ind,FOG}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,FOG}^{a-2})^T + \underline{tarif}_{G,ind,DEP}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,DEP}^{a-2})^T \right]$$

dove:

- $\underline{tarif}_{G,ind,FOG}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,FOG}^{a-2})^T$ è il ricavo da articolazioni preesistenti descritto al comma 18.1;
- $\underline{tarif}_{G,ind,DEP}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,DEP}^{a-2})^T$ è il ricavo da articolazioni preesistenti descritto al comma 19.1.

21.2 La spesa annua di ciascun utente industriale p-esimo, a parità di reflu scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.

21.3 A livello di gestore G-esimo, il ricavo conseguito applicando la nuova struttura dei corrispettivi per i reflui industriali alle corrispondenti variabili di scala è il seguente:

$$T_{G,ind}^{ATO,new,a} = \underline{tarif}_{G,ind,FOG}^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,FOG}^{new,(a-2)})^T + \underline{tarif}_{G,ind,DEP}^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,DEP}^{new,(a-2)})^T$$

La variazione complessiva dei ricavi, per il gestore G-esimo, afferenti all'implementazione della nuova struttura dei corrispettivi per i reflui industriali rispetto all'articolazione previgente è espressa dal termine $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$, definito come segue:

$$\Delta T_{G,ind}^{ATO,a} = T_{G,ind}^{ATO,new,a} - \left[\underline{tarif}_{G,ind}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind}^{a-2})^T - \underline{tarif}_{G,ind,ACQ}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,ACQ}^{a-2})^T \right]$$

21.4 Nella seconda fase di applicazione, ovvero a partire dal 2020, al fine di conseguire una migliore *cost reflectivity*, si prevede di ripartire i costi di collettamento e di depurazione tra utenti industriali e altre tipologie di utenti sulla base di driver da applicare ai costi classificati secondo le regole dell'unbundling, al netto dei costi già direttamente attribuibili all'utenza industriale, quali ad esempio, i costi di depurazione associati a eventuali sezioni di trattamento dedicate alla rimozione di inquinanti specifici. In particolare:

- relativamente all'attività di fognatura, il driver è costituito dal volume scaricato;
- relativamente all'attività di depurazione, il driver è rappresentato dai volumi scaricati e dal relativo carico dei principali inquinanti.

Nella simulazione è stato previsto un tetto massimo sia all'incremento che al decremento nella misura del 10%. In virtù di quanto specificato all'ARERA, successivamente alla delibera TICS1, all'interno del comunicato del 17/05/2018 (<https://www.arera.it/it/comunicati/18/180517.htm>), in cui è riportato quanto segue:

“Con specifico riferimento alla nuova formulazione dei corrispettivi da applicare ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (di cui al Titolo 4 dall'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr), gli Enti di governo dell'ambito hanno segnalato all'Autorità di aver rilevato una diffusa presenza di sussidi incrociati tra diverse tipologie di utenza e tra diverse categorie di impieghi industriali, seppure in misura differenziata sul territorio nazionale. Nel rispetto del principio eurounitario "chi inquina paga", si precisa che in fase di applicazione della deliberazione 665/2017/R/idr, nelle more della piena applicazione della disciplina di unbundling, l'Ente di governo dell'ambito può superare gli effetti connessi all'esistenza di sussidi incrociati facendo ricorso - nella misura ritenuta più appropriata allo scopo - agli elementi di flessibilità previsti nel richiamato provvedimento, e in particolare al margine di flessibilità connesso alla condizione di isoricavo rispetto al gettito tariffario di fognatura e depurazione derivante dall'applicazione del metodo previgente (v. comma 21.1 dall'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr). Il ricorso ai menzionati elementi di flessibilità quale strumento di mitigazione del sussidio esistente deve essere adeguatamente illustrato nella Relazione di accompagnamento all'uopo predisposta.

Più in generale, sempre con riferimento alla formulazione dei corrispettivi da applicare ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, laddove si ravvisino rilevanti problematiche di sostenibilità finanziaria è facoltà dell'Ente di governo dell'ambito proporre - sulla base delle specifiche condizioni riscontrate - forme transitorie di convergenza tariffaria, nel rispetto dei vincoli previsti dalla richiamata deliberazione 665/2017/R/idr e motivando adeguatamente nella Relazione di accompagnamento.”

Anche con riferimento all'art. 36.5 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 664/2015/R/idr.

Come mostra la tabella successiva, la condizione di cui all'art.21.1 è rispettata.

Tabella 9

Σ Tp	3.443.752
Ricavi complessivi fognatura e depurazione con struttura previgente	3.578.701
Rapporto tra Σ Tp/Ricavi complessivi	0,96
ΔT _{G,ind}	-134.948
Valore massimo consentito	1,1
Risultato Verifica	Conforme

Numero di utenze con spesa annua incrementata oltre 10%	73
Numero di utenze con spesa annua non decrementata oltre 10%	604
Numero di utenze con spesa annua nel range -10% / + 10%	47

su

su

su

Totali (*)	pari al
724	10,1%
724	83,4%
724	6,5%

NOTA: (*) per alcune utenze industriali è sdoppiato il ricavo conseguente alla linea acque reflue e alla linea fanghi

Dato che i dati dei ruoli comunicati per le utenze industriali superano talvolta i valori comunicati in sede di invio dell'RDT, la tabella successiva, mostra che la condizione risulta rispettata anche nel caso in cui anziché rispetto alla fatturazione previgente si faccia riferimento alla quota parte industriale dei ricavi garantiti.

Tabella 10

Σ Tp	3.443.752
Ricavi obiettivo VRG quota parte industriali	3.196.981
Rapporto tra Σ Tp/Ricavi complessivi	1,08
$\Delta T_{G,ind}$	246.772
Valore massimo consentito	1,1
Risultato Verifica	Conforme

			totali	pari al
Numero di utenze con spesa annua incrementata oltre 10%	73	su	724	10,1%
Numero di utenze con spesa annua non decrementata oltre 10%	604	su	724	83,4%
Numero di utenze con spesa annua non decrementata oltre 10%	47	su	724	6,5%

NOTA: (*) per alcune utenze industriali è sdoppiato il ricavo conseguente alla linea acque reflue e alla linea fanghi

Dove i Ricavi obiettivo VRG 2018 quota parte industriali sono stati così ricostruiti:

Tabella 11

Descrizione	AMC	AMV	ASM	Comuni Riuniti	CORDAR VALSESIA *	CORDAR BIELLA	SII	
Ricavi obiettivo industriali (t2015 v2016) (cfr fig.3 Relazione Accompagnamento TICS)	271.304	108.889	27.331	17.690	644.725	1.802.961	327.007	
teta 2018	1,125	1,055	1,138	1,143	1,097	0,990	1,105	totale
Totale	305.217	114.878	31.103	20.220	579.289	1.784.931	361.343	3.196.981

* (nettato della quota a ricevere dagli altri gestori per agevolazioni tariffarie montane che ammonta a 116.658 Euro)

Facendo riferimento al Ricavo obiettivo VRG 2019, a parità di vscal, si otterrebbero i seguenti valori :

Descrizione	AMC	AMV	ASM	Comuni Riuniti	CORDAR VALSESIA *	CORDAR BIELLA	SII	
Ricavi obiettivo industriali (t2015 v2016) (cfr fig.3 Relazione Accompagnamento TICS)	271.304	108.889	27.331	17.690	644.725	1.802.961	327.007	
teta 2019	1,148	1,113	1,160	1,193	1,120	1,000	1,121	totale
Totale	311.457	121.193	31.704	21.104	591.435	1.802.961	366.575	3.246.429

* (nettato della quota a ricevere dagli altri gestori per agevolazioni tariffarie montane che ammonta a 116.658 Euro)

Con un ricavo complessivo ampiamente garantito rispetto a quello derivante dalla nuova struttura senza variazione dei valori tariffari applicati nel 2018 e con applicazione del cap +/- 20%, in ragione della convergenza del 10% annuo come previsto dal TICS, che ammonta ad un gettito complessivo di 3.379.519 Euro.

Per completezza è stato analizzato anche il valore del nuovo gettito tariffario che sarebbe stato individuato con la sola applicazione del cap +10%, senza applicazione del cap al -10%, risultando un valore complessivo di 2.709.539 Euro per il 2018, che non avrebbe consentito di conseguire neanche il Vincolo ai Ricavi atteso dai Gestori di cui alla Deliberazione di questa Autorità n. 670 del 21/6/2018 .

Si riportano infine di seguito i chiarimenti interpretativi di ANEA in merito all'applicazione temporale del 10%.

“Si è inoltre proposto un problema interpretativo in merito alle modalità di applicazione temporale del vincolo di cui al punto 21.2 ovvero riguardo al che fatto il vincolo ai ricavi del 10% annuo debba intendersi per i soli primi 2 anni o fino a

convergenza tra tariffa industriale e tariffa applicata. Sembrerebbe plausibile quest'ultima interpretazione. In pratica il differenziale non dovrebbe essere superiore di un **10% annuo**, per cui ad esempio nel **2018** la nuova spesa non dovrebbe eccedere quella sostenuta con il metodo previgente di un **10%**, nel **2019** la nuova spesa non dovrebbe eccedere quella sostenuta con il metodo previgente di un **20%**.

Si tiene inoltre necessario far presente che il 21.2 è sicuramente un vincolo da rispettare non solo nell'ambito dei calcoli di simulazione finalizzati a definire i parametri base per l'applicazione della nuova formulazione tariffaria che fa uso dei parametri di scala quali-quantitativi 2016 ma evidentemente anche al momento in cui il gestore andrà a fatturare l'utente industriale per la prima volta nel 2018 con la nuova metodologia. In tale contesto per rispettare, da un punto di vista pratico, la disposizione "a parità di reflu scaricato" (cioè di volume e caratteristiche qualitative) tenuto conto che i fattori di scala rilevati nel 2018 e nel 2019 difficilmente potranno replicare quelli "2016" (alla base del primo calcolo di simulazione) sembra che l'unica soluzione adottabile sia quella di fare un calcolo virtuale di quanto l'utente avrebbe pagato con il vecchio sistema sulla base dei fattori di scala 2018 per poi applicare il vincolo del 21.2 a tale spesa teorica, per tutti gli utenti che hanno avuto modifiche quantitative e qualitative. È quindi necessario che il gestore al momento della fatturazione tenga in piedi il sistema di calcolo della tariffa industriale previgente e il nuovo sistema. Per tutelare i nuovi utenti (e non creare disparità soprattutto in casi di variazioni consistenti) si potrebbe anche ipotizzare di fare un calcolo virtuale di quanto avrebbero pagato con il vecchio sistema e poi applicare il vincolo del 21.2 a tale spesa teorica (accompagnato da adeguata motivazione in relazione di accompagnamento). Di tale modalità applicativa del cap (che riguarda essenzialmente la componente di tariffa del servizio depurazione) il gestore dovrebbe dare chiara evidenza in bolletta. "

5. I COEFFICIENTI DI PENALIZZAZIONE TARIFFARIA PER I REFLUI INDUSTRIALI

L'art. 22 del TICS I individua le misure di penalizzazione da applicare alle utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura nel caso di superamento dei valori di concentrazione degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati.

Articolo 22

Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione

22.1 Agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali e/o, ove previsto, degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati, a seguito della procedura di cui al comma 22.3, il gestore applica nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa T_p^{ATO} , un elemento di penalizzazione pari a:

$$Penale_p = \mu_p \cdot Td_{ind}^{ATO} \cdot V_p$$

dove:

- μ_p : rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del reflu p -esimo;

22.2 Il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione (μ_p) è determinato come segue:

$$\begin{aligned} \mu_p = & \max \left\{ 0; \frac{COD_p - COD_{aut,p}}{COD_{aut,p}} \right\} \cdot m_{COD} + \max \left\{ 0; \frac{SST_p - SST_{aut,p}}{SST_{aut,p}} \right\} \cdot m_{SST} + \\ & + \max \left\{ 0; \frac{N_p - N_{aut,p}}{N_{aut,p}} \right\} \cdot m_N + \max \left\{ 0; \frac{P_p - P_{aut,p}}{P_{aut,p}} \right\} \cdot m_P + \sum_j \left[\max \left\{ 0; \frac{X_{j,p} - X_{j,aut,p}}{X_{j,aut,p}} \right\} \cdot m_{X_j} \right] + \\ & \max \left\{ 0; \frac{V_p - V_{aut,p}}{V_{aut,p}} \right\} \cdot m_V \end{aligned}$$

dove:

- $COD_{aut,p}$, $SST_{aut,p}$, $N_{aut,p}$, $P_{aut,p}$, $X_{j,aut,p}$, $V_{j,aut,p}$: rappresentano le concentrazioni e i volumi riportate negli atti autorizzativi del refluo *p-esimo*;
- m_{COD} , m_{SST} , m_N , m_P , m_{X_j} , m_V : rappresentano i coefficienti di maggiorazione fissati dall'EGA in funzione della pericolosità degli inquinanti, nonché dell'impatto sui costi delle diverse tipologie di inquinanti e del fattore volumetrico. Tali coefficienti assumono valori maggiori o uguali a zero.

22.3 La rilevazione del superamento delle concentrazioni autorizzate, per ciascun parametro inquinante principale o specifico, deve essere confermata da una seconda determinazione analitica. Nel corso della seconda determinazione analitica è cura del gestore comunicare all'utente l'esito di superamento dei limiti rilevato nel corso della verifica precedente.

22.4 L'elemento di penalizzazione di cui al comma 22.1 cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati.

Nel simulatore sono stati impostati i seguenti coefficienti di maggiorazione, come individuati nell'ambito della procedura partecipata con i Gestori.

La simulazione, che non impatta sulla determinazione delle tariffe, ha al momento il solo scopo di verificare l'entità dell'eventuale penale.

L'effettiva penale sarà calcolata con i valori puntuali oggetto degli accertamenti analitici che evidenzieranno il superamento dei limiti autorizzati e applicata secondo le disposizioni dell'art.22.

Tabella 12

Inquinanti	Coeff. di magg. m
COD	0,47
SST	0,31
N	0,16
P	0,06
colore p	0,04
tensioattivi p(mg/l)	0,30
Cromo	0,02
Nichel	0,02
Rame	0,02
Zinco	0,02
Ferro	0,02
Cadmio	0,02
Manganese	0,02
Piombo	0,02
Volumi	0,10

Tali coefficienti assumono valori maggiori o uguali a zero nel rispetto dell'art. .22.3.

Con i dati in possesso comunicati dai Gestori, risultano simulati i seguenti importi di penale:

Tabella 13

Gestori	Penali (Euro)
ASM	997
AMV	0
SII	32.183
Comuni Riuniti	0
Cordar Biella	77.937
AMC	0
Cordar Valsesia	755
	111.871

Vercelli, li 14/12/2018

**Responsabile del Servizio di Staff
Tutela del Consumatore e Tariffe**
f.to Nadia FEDRIGO

LA DIRETTRICE
f.to Elena AUDAGNA